




ISTITUTO COMPRESIVO "R.MORO"
Via Umbria, 261 - Tel./Fax +390997352230 / +390997302899 Cell.366575331
Ufficio plesso LEONIDA Via Lazio, 27 Tel./fax +390997730611
C.F. 90214390735 Cod. Mecc. TAIC84000V
74121 - TARANTO Distretto 053
www.primocircolotaranto.gov.it e-mail: taic84000v@istruzione.it

Cambridge ESOL
Exam Preparation Centre



Circolare n. 187/Prot. n. _____

Taranto, 3 giugno 2015

A TUTTI I DOCENTI

Ai collaboratori del DS, Vicaria L. Chiefa e prof.ssa Pantano

**p.c. al DSGA
SITO SCUOLA**

OGGETTO : SCRUTINI FINALI a.s. 2014-2015

Si comunica che gli **scrutini finali** del corrente anno scolastico, presieduti dal **Dirigente** o dal **coordinatore delegato**, si svolgeranno secondo il seguente calendario :

Giorno	Data	Mese	Classi	Ora
MARTEDI	9	Giugno	3A	15,00-16,00
			3B	16,00-17,00
			3C	17,00-18,00
			3D	18,00-19,00
			3E	19,00-20,00

MERCOLEDI	10	Giugno	1A	08,00-09,00
			2A	09,00-10,00
			1B	10,00-11,00
			2B	11,00-12,00
			1C	12,00-13,00
			2C	15,00-16,00
			1E	16,00-17,00
			2D	17,00-18,00
1D	18,00-19,00			

GIOVEDI	11	Giugno	2E	08,00-09,00
			1F	09,00-10,00
			2F	10,00-11,00
			1G	11,00-12,00
			2G	12,00-13,00

Ordine del Giorno:

- **SCRUTINIO FINALE a.s. 2014-2015**
- *Valutazione complessiva dell'azione didattico- educativa svolta nella classe (da sviluppare adeguatamente nel verbale Spaggiari)*

I docenti del Progetto "Diritti a Scuola" parteciperanno ai Consigli di Classe in cui sono inseriti gli alunni loro affidati durante le attività didattiche (da annotare sul verbale).

- Approvazione delle proposte di voto, unitamente al comportamento,
- **Trascrizione dei voti definitivi e delle assenze on-line.**
- Compilazione e stampa del **verbale della seduta**, sottoscritto dal Consiglio di Classe
- **Stampa del tabellone**
- **Indicazione del Consiglio orientativo** (solo classi terze)
- **Formulazione del giudizio globale**
- **Compilazione Certificazione delle Competenze(solo classi terze)**

Adempimenti:

- Approvazione delle proposte di voto, unitamente al comportamento, inserite ON LINE (SCRUTINIO ELETTRONICO) al più presto e comunque **non oltre le 48 ore antecedenti lo scrutinio.**
- **il voto di comportamento** verrà attribuito collegialmente dal Consiglio di Classe dopo attenta considerazione di ciascun caso;
- per le classi terze si riporteranno anche sullo statino d'esame il **giudizio di idoneità e la conferma del "consiglio orientativo"**, già formulato in gennaio, in forma provvisoria.
- Per tutte le classi **composizione automatica del GIUDIZIO**

N.B. Il Coordinatore del Consiglio comincerà da subito a raccogliere presso i colleghi ogni utile informazione (*nella modalità ritenuta più efficace*) per redigere i cosiddetti **GIUDIZI GLOBALI FINALI** e il **VOTO sul COMPORTAMENTO**, per le 3^e classi il **GIUDIZIO di IDONEITA'** (= **VOTO numerico di AMMISSIONE all'ESAME di STATO**) sulla base del percorso scolastico **RELATIVO AL TRIENNIO.**

*Ai Coordinatori si suggerisce, comunque, di inserire preventivamente i giudizi globali sul sistema online "scrutinio 10 e lode", in modo che le eventuali modifiche approvate in sede di scrutinio possano essere rapidamente apportate in tempo reale sui testi già predisposti, per l'inserimento automatico nel documento di valutazione che **dovrà essere***

confermato entro il 12 giugno. Gli stessi giudizi, per le classi terze, saranno stampati *in modo automatico* sui c.d. *registroni*;

Si ricorda, inoltre :

- la Stesura, puntuale e precisa, del verbale della seduta, sottoscritto dall'intero Consiglio di Classe; **la versione elettronica dello scrutinio prevede un verbale predefinito** - una sorta di traccia di lavoro - che dovrà, necessariamente, essere perfezionato secondo le esigenze dei rispettivi consigli di classe, con tutti gli elementi e i passaggi importanti della seduta: breve premessa sulle condizioni generali della classe a fine anno scolastico, eventuali annotazioni particolari, altro ancora. E' necessario fare riferimento ai casi più difficili sotto tutti i profili, annotando nel verbale quanto vi sia di importante da segnalare (ad es. il fatto che un alunno, pur avendo superato il numero delle ore di assenza, risulta giustificato con certificazioni varie e in deroga)
- Per gli alunni non ammessi alla classe successiva o all'esame conclusivo del 1° ciclo **dovranno essere motivate ampiamente le ragioni della NON AMMISSIONE con riferimento agli obiettivi personalizzati previsti dalle norme vigenti e al piano DIDATTICO individualizzato previsto E REALIZZATO per i casi (DSA e BES).**(inserire nel verbale o allegare dettagliata relazione di non ammissione) **E compilazione – PER TUTTI GLI ALUNNI BES -del modello curato e consegnato dalle docenti FS. Area 3 Di Nunzio e Coordinatrice progetto Art.9 (insuccesso formativo e forti processi migratori) Prof.ssa Carbone.**
- Si ricorda a tutti i docenti che l'art. 11 del D.L.gs n. 59/2004 dispone l'ammissione **"in via ordinaria"** alla classe successiva all'interno del biennio didattico della scuola secondaria di 1° grado e che all'interno del biennio didattico stesso è **possibile la non ammissione alla classe successiva, ovvero dalla classe 1° alla classe 2°, ma solo in casi motivati.** Detta non ammissione deve essere deliberata esclusivamente con decisione assunta **collegialmente** dai docenti della classe. **In sostanza, la legge afferma che devono essere evitate le non ammissioni alla classe seconda.**
- Compilazione delle **nota informativa** in distribuzione, per gli alunni 1^ e 2^ classe, da consegnare in segreteria al Sig. Merola per l'inoltro ai genitori degli alunni con valutazione non pienamente sufficiente;
- Stampa del tabellone con i risultati finali da sottoscrivere seduta stante.
- I voti di religione verranno attribuiti con giudizio sintetico.

La valutazione relativa alla Storia e a "Cittadinanza e Costituzione" costituirà un **unico voto** sul documento di valutazione.

Si raccomanda la consegna degli elaborati svolti nel 2° Quadrimestre (DEBITAMENTE CORRETTI E VALUTATI) secondo la nota sugli adempimenti di fine anno (oggetto di apposita dettagliata circolare), oltre ad ogni attenzione in tutti gli altri adempimenti.

PER LA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE RIFARSI ALLA CIRCOLARE SUGLI ADEMPIMENTI DI FINE ANNO.

- **Classi terze** (il giorno dello scrutinio):

- 1) Relazione finale di ogni disciplina, debitamente sottoscritta
- 2) Relazione coordinata di presentazione della classe agli esami, redatta dal coordinatore, sottoscritta da tutti i docenti
- 3) **n.b. Il Coordinatore redigerà la relazione** sulla situazione della classe facendo riferimento alla coordinata presentata a fine ottobre, nella quale evidenzierà, in particolare:

- i principali **problemi affrontati** dal Consiglio di classe nel corso dell'anno (o del triennio),

- le iniziative assunte al riguardo, le eventuali "ricalibrature" del progetto educativo-didattico iniziale rese necessarie,

- i principali **mutamenti intervenuti** nelle dinamiche socio-affettive interne alla classe;

- le reazioni registrate alle proposte educativo-didattiche dei docenti;

- i principali **problemi rimasti irrisolti** e le ipotesi interpretative degli eventuali **casi di palese insuccesso** dell'azione educativa svolta dal Consiglio.

- i **criteri essenziali del colloquio d'esame** (ossia *modalità di conduzione dei colloqui pluridisciplinari* degli alunni ammessi all'esame), che devono risultare – come è ovvio - pienamente coerenti con la programmazione educativa e didattica attuata e /o con il PSP / PDP redatto ;

- l'eventuale esigenza di **prove differenziate** per l'alunno diversabile inserito nella classe, se ammesso all'esame.

- 4) Programmi svolti, sottoscritti da due alunni e dal docente

- 5) Il coordinatore (classe 3^) raccoglierà una copia dei documenti (relazione coordinata, relazione per disciplina e programmi) nella cartellina d'esami; una copia della coordinata nel registro dei verbali.

I docenti (classe 3^) allegheranno al proprio registro personale la relazione disciplinare e copia del programma svolto.

- **Classi prime e seconde** (il giorno dello scrutinio):

- 1) Relazione coordinata, redatta dal coordinatore, e inserita nel registro dei verbali, sottoscritta da tutti i docenti.


- 2) Relazione finale di ogni disciplina, inserita nel registro personale.

La relazione finale personale contenente le risultanze della verifica del proprio "piano di lavoro" a suo tempo redatto: potrà, ovviamente, riferirsi ai soli aspetti tecnici che esplicitati nel piano, rimandano alla relazione finale del Consiglio di Classe per gli aspetti educativi più generali. Si raccomanda di evidenziare soprattutto gli esiti meno soddisfacenti della propria azione, in rapporto ai particolari alunni affidati e alle condizioni concrete in cui tale azione si è esplicata, così da fornire stimoli e spunti di riflessione per il prossimo anno, per meglio adeguare l'intervento didattico alle effettive necessità della classe.

Si raccomanda ancora la **completezza delle operazioni**, dati i tempi ristretti per portare a termine gli scrutini. **Questo presuppone un buon collegamento tra i consigli di fine maggio e gli scrutini finali.**

Si ricorda che il giorno 12 alle ore 16.30 è prevista la seduta preliminare dell'esame conclusivo del 1° ciclo con il presidente designato Prof. L. Bacca.

Seguirà regolare convocazione.



Il Dirigente Scolastico
(Loredana BUCCHI)

In allegato

DPR 122/09

Art. 2.

Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione

1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti e' effettuata nella scuola primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe e, nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.
2. I voti numerici attribuiti, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge, nella valutazione periodica e finale, sono riportati anche in lettere nei documenti di valutazione degli alunni, adottati dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
3. Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione con voto numerico espresso in decimi riguarda anche l'insegnamento dello strumento musicale nei corsi ricondotti ad ordinamento ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge 3 marzo 1999, n. 124.
4. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed e' comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.
5. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilita' sia affidato a piu' docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attivita' o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attivita' alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.
6. L'ammissione o la non ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio conclusivo dell'anno scolastico, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, e' deliberata secondo le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge.
7. Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione di cui al comma 2 ed a trasmettere

quest'ultimo alla famiglia dell'alunno.

8. La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 11, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 del decretolegge, e' espressa:

a) nella scuola primaria dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio, formulato secondo le modalita' deliberate dal collegio dei docenti, riportato nel documento di valutazione;

b) nella scuola secondaria di primo grado, con voto numerico espresso collegialmente in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge; il voto numerico e' illustrato con specifica nota e riportato anche in lettere nel documento di valutazione.

9. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno e' riferita a ciascun anno scolastico.

10. Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validita' dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilita' di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilita' di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

Art. 3.

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo dell'istruzione

1. L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo e l'esame medesimo restano disciplinati dall'articolo 11, commi 4-bis e 4-ter, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, come integrato dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.

2. L'ammissione all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni, e' disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validita' dell'anno scolastico, nei confronti dell'alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Il giudizio di idoneita' di cui all'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, e' espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado.

3. L'ammissione dei candidati privatisti e' disciplinata dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni.

4. Alla valutazione conclusiva dell'esame concorre l'esito della prova scritta nazionale di cui all'articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni. I testi della prova sono scelti dal Ministro tra quelli predisposti

annualmente dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (INVALSI), ai sensi del predetto comma 4-ter.

5. L'esito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo e' espresso secondo le modalit  previste dall'articolo 185, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge.

6. All'esito dell'esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova di cui al comma 4, e il giudizio di idoneit  di cui al comma 2. Il voto finale e' costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneit  arrotondata all'unit  superiore per frazione pari o superiore a 0,5.

7. Per i candidati di cui al comma 3, all'esito dell'esame di Stato e all'attribuzione del voto finale concorrono solo gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova di cui al comma 4.

8. Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi pu  essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimit .

9. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola, ai sensi dell'articolo 96, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.